

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ordinaria ex art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 3

**SORGENIA PUGLIA S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Modugno (BA)**

Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 2023 – 0000274 del 10/08/2023

Attività di controllo ordinaria effettuata dal 26/09/2023 al 11/10/2023

Data di emissione 11 Dicembre 2023

Indice

1	Premessa.....	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo.....	5
2.1	Dati identificativi del gestore.....	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)	6
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	6
3.1	Evidenze oggettive.....	6
3.1.1	Efficienza energetica	8
3.1.2	Manutenzione, malfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali.....	8
3.1.3	Approvvigionamento e gestione dei combustibili e altre materie prime	9
3.1.4	Scarichi idrici.....	9
3.1.5	Rifiuti	10
3.1.6	Emissioni sonore	11
3.1.7	Emissioni in atmosfera	12
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere**	22
4	Allegati.....	29

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "*ispezioni straordinarie*" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA. Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordecies del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non

espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni di monitoraggio per il Gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure, ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'autorità competente per il controllo o Ente di Controllo (EC), definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

Le condizioni di monitoraggio inserite nel rapporto conclusivo vengono ritenute da EC coerenti con la finalità delle prescrizioni del decreto autorizzativo al fine di trarre un adeguato ed effettivo monitoraggio ambientale; pertanto, le citate condizioni saranno utilizzate per le attività di verifica, al fine di garantire, durante la gestione operativa, i monitoraggi previsti dall'atto autorizzativo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Puglia.

Per ISPRA:

— Ing. Roberto Borghesi Ispettore AIA Nazionale

– Ing. Davide Iaria Ispettore AIA Nazionale

Per ARPA Puglia:

- Ing. Ersilia D'Ambrosio Servizi Territoriali DAP BA/BT, DAP BT, Dirigente Ambientale
- Ing. Andrea Potenza Servizi Territoriali DAP BA/BT, DAP BA, Funzionario
- Dott. Stefano Spagnolo Centro Regionale Aria, DS, Funzionario
- Ing. Mario Dell'Olio Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, DS, Funzionario
- Ing. Tiziana Ciliberti Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, DS, Funzionario (Uditore)
- Ing. Giovanna Sgura Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, DS, Funzionario (Uditore)

Il personale sopra richiamato ha svolto la visita in loco in data 26 e 27/09/2023, oltre alla videoconferenza di chiusura del 11/10/2023.

Non sono state svolte attività di campionamento e di laboratorio.

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo

2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: SORGENIA PUGLIA S.p.A

Sede stabilimento: Modugno (BA)

Gestore: Massimiliano Toro

Delegato ambientale: Fabio Forghieri

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: UNI EN ISO 14001 n. 16380 con scadenza 18/07/2026;

Convalida della Dichiarazione Ambientale attestato n. E-523
emesso il 29/06/2023 con scadenza 30/06/2026.

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT>.

2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”*, il Gestore ha inviato al MASE e ad ISPRA, in data 25/01/2023 con propria nota prot. MOD/PA/CN/2023/0007 del 25/01/2023 (anche trasmesso in Allegato 2 alla nota prot. MOD/PA/CN/2023/0057 del 25/09/2023), **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. Prot. MOD/PA/CN/2023/0022 del 06/04/2023 (ARPA prot.n. 25114 del 13/04/2023), il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2022, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive

L'attività di controllo si è svolta nelle giornate del 26/09/2023 e del 27/09/2023 con le attività di verifica documentale e sopralluogo e nella giornata dell'11/10/2023 con le attività di chiusura.

Verifica documentale preliminare

Il Gruppo Ispettivo ha preliminarmente analizzato la seguente documentazione:

- DM 274 del 10.08.2023 di riesame complessivo AIA con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale pubblicato in G.U. n. 196 del 23.08.2023;
- Relazione annuale di esercizio relativa all'anno 2022 pervenuta in data 13/04/2023 (prot. ARPA n.25114/2023);
- Rapporto conclusivo dell'ultima visita ispettiva (anno 2021), trasmesso da ISPRA con nota prot. n. 7522 del 15/02/2022, acquisita agli atti al prot. ARPA n. 12671 del 22/02/2022 (da qui RC 2021);
- Riscontro del Gestore al RC 2021 (nota MOD/PA/SG/2022/0020 del 07/04/2022, Arpa prot. n. 24772 del 07/04/2022) (da qui Riscontro RC 2021);
- DAP Documento di Aggiornamento Prescrizioni AIA;
- Pagamento tariffa controlli per l'anno 2023;
- Accertamento violazioni e proposta di diffida prot. ISPRA 7638 del 15.02.2022;
- Diffida Sorgenia del MITE prot. 13604 del 24.02.2022;
- Nota Sorgenia MOD/PA/SG/2022/0026 acquisita con prot. n. 33995 del 03/05/2022;
- Nota ARPA prot. n. 504 del 04.01.2023 Riscontro a Nota Sorgenia MOD/PA/SG/2022/0026.

Dall'esame della suddetta documentazione sono emersi gli elementi di seguito descritti.

Attività di verifica documentale

Il Gruppo Ispettivo, con nota ISPRA prot. n.50053/2023 del 20/09/2023, nella quale veniva comunicato l'avvio di attività, ha chiesto al Gestore di fornire la seguente documentazione:

1. atto di nomina del Gestore e delega nel caso di altra persona che sarà presente in sua sostituzione;
2. PEC di invio del bonifico di pagamento della Tariffa controlli anno 2023 di avvenuto pagamento e in particolare il relativo file di calcolo della tariffa controlli;
3. certificato EMAS in vigore;
4. elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente;
5. registro degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria (a seguito di anomalie) programmata effettuati nel periodo gennaio-agosto 2023;
6. manuale di manutenzione (rif. prescrizione n.53 del PIC);
7. relazione descrittiva sulle caratteristiche dimensionali dei bacini di contenimento;
8. elenco eventi di fermata e dei malfunzionamenti avvenuti nel 2022 e nel periodo gennaio-agosto 2023;
9. elenco degli eventi incidentali avvenuti nel 2023 e nel periodo gennaio-agosto 2023;
10. per le emissioni convogliate in atmosfera fornire:
 - Manuale di Gestione dello SME (aggiornato ed in uso) e riepilogo delle attività QA/QC in conformità alla norma UNI EN 14181 eseguite, in particolare:
 - o Certificazioni QAL1 degli analizzatori SME in uso;
 - o Report di tutte le verifiche QAL2 e AST eseguite nel corso del 2022 e 2023;
 - o Report delle ultime QAL3 eseguite nel 2023;
 - o Report sul monitoraggio dei test di sorveglianza settimanale QAL2. In particolare un report di riepilogo (attuale) del monitoraggio settimanale di tutti i parametri soggetti alle QAL2 e dei vari report settimanali dettagliati (per singolo parametro oggetto di QAL2) dai quali verificare i superi del 5% e del 40% dei range di validità QAL2;
 - registro anomalie/guasti/manutenzioni degli analizzatori SME;
 - monitoraggi discontinui riferiti all'ultimo anno 2023;
11. fornire il monitoraggio dei transitori nell'anno 2023;
12. per gli scarichi idrici fornire i rapporti di prova relativi all'anno 2023;
13. se modificate, le planimetrie aggiornate dei depositi di rifiuti e il file relativo al monitoraggio delle aree di Deposito temporaneo di rifiuti per il mese di agosto 2023;
14. stralcio registro c/s riferito sulle ultime movimentazioni del codice EER 161002;
15. eventuali esiti campagna di monitoraggio acustico eseguita a partire dal 08/09/2023.

Il Gestore con nota prot. MOD/PA/CN/2023/0057 del 25/09/2023 ha trasmesso riscontro alla comunicazione di avvio controllo ed il Gruppo Ispettivo ha visionato la documentazione trasmessa riportando le relative considerazioni nei successivi paragrafi.

3.1.1 Efficienza energetica

Il GI ha chiesto informazioni sulle tempistiche di effettuazione del Performance Test richiesto dal provvedimento AIA (rif. § 8.5 PIC DM 274 10.08.2023).

Il Gestore ha dichiarato che non ha ancora calendarizzato l'attività ma che verrà svolta entro la scadenza imposta dal PIC, in quanto è necessario avere entrambi gli impianti a massimo regime.

3.1.2 Manutenzione, malfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali

Con nota prot.MOD/PA/CN/2023/0057 del 25/09/2023 il Gestore ha dichiarato che nel periodo gennaio-agosto 2023 non vi sono stati eventi incidentali né tanto meno superamenti dei VLE AIA.

Il Gestore nell'allegato n.5 della succitata nota ha riscontrato le richieste del GI relative ai punti 5 e 8 della nota di ISPRA prot. n.50053/2023 del 09/09/2023 fornendo l'elenco delle manutenzioni, dei malfunzionamenti e dei guasti relativi agli SME che saranno analizzati nel paragrafo Emissioni in atmosfera (par. 3.1.7) del presente Rapporto.

Il GI ha chiesto documentazione attestante l'adeguatezza delle caratteristiche dimensionali dei bacini di contenimento dei serbatoi contenenti combustibili liquidi ed il Gestore ha trasmesso una relazione in cui ha dichiarato che i bacini oggetto della richiesta risultano essere adeguatamente dimensionati per accogliere l'intero volume del liquido contenuto nel rispettivo serbatoio.

Il GI non ha rilevato criticità.

Il GI ha chiesto integrazioni, rispetto al riscontro del Gestore alla nota di avvio ISPRA prot. n.50053/2023 del 20/09/2023, su registri e manuali di manutenzione e sull'elenco apparecchiature critiche per l'ambiente, in quanto nella documentazione trasmessa non vi erano riferimenti ai sistemi di abbattimento e alle apparecchiature di processo che garantiscono il minimo tecnico.

Il Gestore ha trasmesso:

- a) elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i relativi report;
- b) registro di verifica integrità serbatoi, sfiati e bacini di contenimento (MDI DIR 019A MD);
- c) registro di controllo dei trasformatori isolati in olio (MDI MD 034 MD);
- d) elenco aggiornato delle apparecchiature critiche (DSI MD 008 MD Apparecchiature critiche per la salvaguardia ambientale rev. 6 del 19/10/2023) con indicazione delle procedure di manutenzione. In detto documento il Gestore dichiara che l'insieme delle procedure tecniche di manutenzione costituisce il Manuale di Manutenzione, così come riportato nel PIC, cap. 8.14, prescrizione n° 53;
- e) manuali di manutenzione delle apparecchiature critiche;

Il GI rileva che dalla consultazione dei registri di cui ai punti b) e c) non si ha evidenza della frequenza dei controlli come stabilita nella procedura del SGA riportata dal Gestore nel documento DSI MD 008 MD "Apparecchiature critiche per la salvaguardia ambientale" (rev. 6 del 19/10/2023).
(Condizione n.1)

Il GI in occasione delle attività di verifica documentale e sopralluogo ha segnalato alcune incongruenze tra l'elenco dei serbatoi individuati dal Gestore nell'elenco apparecchiature critiche e quello presente nel PIC del DM 274 del 10.08.2023 (rif. §5.7). Il Gestore, con nota

MOD/PA/CN/2023/0067 del 26/10/2023, ha dichiarato che le sigle corrette e aggiornate sono quelle riportate nel documento DSI MD 008 MD Apparecchiature critiche per la salvaguardia ambientale (rev. 6 del 19/10/2023). Il GI rileva che anche nella documentazione aggiornata di cui al punto d) persistono delle incongruenze. Nello specifico i serbatoi 19SGA11BB001, 19LFN2BB001, 19BRV10BB001, 19GCL07BB002, 19GCL04BB003, riportati nell'elenco apparecchiature critiche non sono indicati nel PIC del DM 274 del 10.08.2023 (rif. §5.7). **(Richiesta di chiarimento all'A.C.)**

In relazione alla richiesta d'integrazione dell'elenco apparecchiature con riferimento al sistema di abbattimento delle emissioni ed alle apparecchiature di processo che definiscono il Minimo Tecnico e determinano gli Stati di impianto, il Gestore ha integrato l'elenco con l'inserimento del contatore e misuratore di potenza ed ha dichiarato che il catalizzatore CO non è stato inserito nel documento DSI MD 008 MD Apparecchiature critiche per la salvaguardia ambientale (rev. 6 del 19/10/2023) in quanto *"Il sistema di combustione della turbina a gas riesce a garantire i limiti ambientali di emissione e i valori di riferimento fissati dalle BAT anche senza la presenza di sistemi di abbattimento delle emissioni. L'installazione di un catalizzatore CO per ogni turbina a gas è stato un investimento deciso dal Gestore durante la realizzazione della Centrale con il solo scopo di cogliere ulteriori opportunità offerte dal mercato elettrico nazionale grazie alla riduzione del Minimo Tecnico Ambientale, aumentando in questo modo la capacità di modulazione dal minimo tecnico al massimo carico d'impianto."*

Il GI prende atto della dichiarazione del Gestore e ribadisce che il catalizzatore CO è motivo di applicazione della BATC 2021/2326 (cfr. paragrafo 6 – Tabella 14, riga 8 del PIC DM 274 del 10.08.2023) e pertanto se ne deve assicurare il corretto funzionamento e manutenzione. **(Condizione n.2)**

3.1.3 Approvvigionamento e gestione dei combustibili e altre materie prime

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023, il GI ha preso visione della cisterna (cubitainer) adibita allo stoccaggio dei fosfati, dotato di targhetta identificativa "19LNF02BB001" ed ha evidenziato che la denominazione di tale cisterna non è riportata a pag. 41, par. 5.7 del PIC DM 274 del 10/08/2023 (che invece riporta la denominazione "19LFN10BB001").

Con nota prot. MOD/PA/CN/2023/0059 del 04.10.2023 (Allegato 6) il Gestore ha fornito evidenza, mediante riscontro fotografico, della modifica della denominazione del predetto serbatoio stoccaggio fosfati. Il GI ha verificato che la stessa risulta corrispondente alla denominazione riportata nel PIC.

3.1.4 Scarichi idrici

Il Gestore, con nota prot. MOD/PA/CN/2023/0057 del 25/09/2023 (Allegato 8), ha trasmesso i Rapporti di Prova nn. 1306 rev. 0, 1307 rev. 0, e 1314 rev. 0, inerenti ai campioni SF - 1 GAD 20, SF - 1 GAD 30 e ACQUA DI PIOGGIA (SF3).

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023, a richiesta del GI, il Gestore ha fornito i relativi verbali di campionamento (Verbali di prelievo n. 137/23 e n. 139/23).

Dal controllo a campione espletato sul RdP n.1306 rev. 0 nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023, il GI ha evidenziato che, rispetto ai parametri riportati nella Tabella 20 del par. 8.8 del PIC DM 274 10.08.2023, mancano i seguenti parametri: colore, odore, azoto nitroso, azoto nitrico, idrocarburi totali. Il GI ha evidenziato inoltre che essi erano previsti anche dal precedente atto autorizzativo (par. 11.4, PIC DM 995 28.12.2010).

In merito, il Gestore ha evidenziato che nel verbale di campionamento n. 137/23 c'è un riferimento ai parametri colore e odore ed il GI ne prende atto. Il GI, tuttavia, conferma che non sono riportati i parametri azoto nitroso, azoto nitrico, idrocarburi totali. Il Gestore si era pertanto riservato di fornire chiarimenti entro 7 gg.

Con nota prot. MOD/PA/CN/2023/0059 del 04/10/2023 il Gestore ha specificato che *“la determinazione di tali parametri era già stata eseguita a marzo 2023 in occasione del campionamento/analisi, ma erroneamente il relativo valore non è stato inserito dal Laboratorio nei Rapporti di Prova in rev. 0. Infatti, azoto nitroso ed azoto nitrico si eseguono in cromatografia ionica così come i solfati, cloruri, fluoruri i quali erano già presenti nei Rapporti di Prova in rev. 0. Invece, gli idrocarburi totali coincidono con gli oli minerali già presenti nella Rev. 0. Infatti, Nel DM 185 il parametro è riportato come oli minerali, mentre nel D.lgs.152/06 come idrocarburi totali”*. Il Gestore ha inoltre fornito i Rapporti di Prova in rev. 1 (RdP n.1306 rev. 1 e n. 1307 rev. 1, Allegato 1, nota prot. MOD/PA/CN/2023/0059 del 04/10/2023).

La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali (scarichi idrici) e pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori.

3.1.5 Rifiuti

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023, il GI ha acquisito il certificato di analisi (Rapporto di prova n.6804, rev. 0), operazioni di carico e scarico (righe nn. 108, 10, 15, 21, 84, 103, 107), formulario, quarta copia (FIR 125157/2020 del 27/03/2023), autorizzazione del trasportatore (VER.TRANS. S.R.L., targa ES829CA) e autorizzazione dello smaltitore (Nicola Veronico S.r.l.) per il rifiuto identificato dal EER 190902 ed ha osservato che nell'operazione di scarico n. 108 del 28/03/2023 non è riportata la denominazione dell'intermediario. In merito, il Gestore si era riservato di fornire chiarimenti entro 7 gg.

Con nota prot. MOD/PA/CN/2023/0059 del 04.10.2023 il Gestore ha dichiarato che *“nell'operazione di scarico n. 108 del 28/03/2023 non è riportata la denominazione dell'intermediario in quanto vi è stato un errore di digitazione nell'applicativo dedicato alla gestione informatica del registro di carico/scarico. Per meglio chiarire quanto sopra, in Allegato 2 si riporta la schermata di tale applicativo che compare durante l'inserimento di uno scarico. Come si può ben notare, nella stringa “Causale” sono presenti diverse scelte nell'elenco, tra cui:*

- *“Scarico di rifiuto con trasporto effettuato da terzi” e, immediatamente sotto,*
- *“Scarico di rifiuto trasportato dal produttore stesso”.*

La scelta dell'opzione “Scarico di rifiuto trasportato dal produttore stesso” ha inibito il campo con le informazioni dell'intermediario nella schermata di imputazione e, di conseguenza, nel registro di

carico/scarico. In ogni caso, tutti i dati dell'intermediario sono riportati correttamente nella prima e quarta copia del formulario.

Il Gestore tiene a precisare che tale errore è a tutti gli effetti una svista e non ha un carattere di sistematicità. Infatti, su 93 scarichi effettuati nel corso del 2023 (Allegato 3), si è commesso tale errore solo una volta, proprio durante lo scarico n. 108 (evidenziato in giallo nell'Allegato 3).

Si verificherà la possibilità di modificare l'applicativo al fine di rendere più pratico il menù a tendina, eliminando le voci non utilizzate”.

In base a quanto sopra dichiarato, il GI ritiene che alla predetta svista a seguito della quale è risultata una incompleta compilazione del registro di carico e scarico (dati relativi dell'intermediario, tuttavia desumibili dal FIR 125157/2020 del 27/03/2023) possa applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 258, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. **(Violazione della normativa ambientale n. 1).**

Relativamente a quanto dichiarato dal Gestore, sulle verifiche che lo stesso intende effettuare al fine di modificare l'applicativo *ecomatico 2.0*, eliminando le voci non utilizzate (ad es. opzione “Scarico di rifiuto trasportato dal produttore stesso”), il GI chiede che ne sia fornita evidenza.

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023, il GI ha verificato che il Gestore ha ottemperato alla Condizione n. 10, § 3.2 del RC 2021, con nota prot. MOD/PA/SG/2022/0020 del 07/04/2022.

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023, il GI ha verificato che il Gestore ha ottemperato alla Condizione n. 11, § 3.2 del RC 2021, inviando uno stralcio del registro di carico e scarico con nota prot. MOD/PA/CN/2023/0057 del 25/09/2023 (Allegato 9), da cui si evince una ripartizione del rifiuto EER 161002 (denominato “acque lavaggio TG”, nel PIC DM 274 10.08.2023)), tra le aree di deposito temporaneo RNP2 ed RNP3. Il GI richiede tuttavia che, per le prossime registrazioni, alle aree RNP2 ed RNP3 sia associata una distinta riga del predetto registro, con particolare riferimento alle operazioni di carico (**Condizione n. 4**).

3.1.6 Emissioni sonore

Nel corso del sopralluogo del 27/09/2023 e sulla base di quanto riportato nella nota del Servizio Agenti Fisici (da qui SAF) del DAP BA di ARPA Puglia (ARPA prot. n. 63491 del 26/09/2023, allegata al presente documento) il GI ha evidenziato che la comunicazione della data del monitoraggio acustico (rif. Nota Sorgenia prot. n. 50 del 29/08/2023, ARPA prot. n. 57697 del 30/08/2023) è stata trasmessa il 29/08/2023. Atteso che le misure erano previste a partire dal giorno 08/09/2023, si evidenzia il mancato rispetto del preavviso previsto di 15 giorni previsto dal PMC (rif. par. 6, PMC DM 995 28.12.2010).

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023, Il Gestore ha evidenziato che una comunicazione di rinvio della campagna di monitoraggio acustico era stata trasmessa con nota MOD/PA/CN/2023/0035 del 21/06/2023 (Arpa prot. n. 45120 del 22/06/2023). Inoltre, ha

evidenziato che il preavviso di quindi giorni dovrebbe applicarsi qualora vi siano “eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica” e che per le misure eseguite a partire dal 08/09/2023 non sono stati introdotti nuovi punti di misura.

A seguito delle verifiche espletate dal SAF, il GI condivide quanto dichiarato dal Gestore.

3.1.7 Emissioni in atmosfera

Nel seguito si riassumono le attività espletate dal GI per quanto attiene alle emissioni in atmosfera.

Si ribadisce che la visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali (emissioni in atmosfera) e che pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori.

3.1.7.a Verifica ottemperanza condizioni della precedente visita ispettiva

Nel corso dell'ispezione il GI ha inizialmente verificato le condizioni sulle emissioni in atmosfera riportate nel Rapporto conclusivo dell'ultima visita ispettiva (anno 2021), trasmesso da ISPRA con nota prot. n. 7522 del 15/02/2022, acquisita agli atti al prot. ARPA n. 12671 del 22/02/2022 (da qui RC 2021).

A riguardo si rileva che nel corso del periodo 2022-2023 sono state attuate correttamente quasi tutte le condizioni poste nel RIA 2021 fatta eccezione delle seguenti:

RC 2021, § 3.2, Condizione n. 9 *“Il Gestore deve provvedere a revisionare i report riepilogativi dei test di sorveglianza settimanale (test di validità QAL2) implementando quanto segue entro 60 gg dal ricevimento del rapporto conclusivo:*

- *prevedere un report sui test di sorveglianza settimanale per ogni inquinante soggetto alla QAL2;*
- *ciascun report deve esplicitare le informazioni di dettaglio a livello settimanale con i seguenti campi: la settimana di riferimento, le ore di marcia, il range di taratura, il numero e le percentuali di superamento delle soglie QAL2 del 5% e del 40% del range certificato;*
- *riportare nell'intestazione dei report i parametri della retta di taratura QAL2 e le date di implementazione delle ultime QAL2/AST a partire dalla quale avviare le verifiche sui test di sorveglianza settimanale QAL2”*

Il Gestore ha parzialmente ottemperato alla condizione con nota prot. MOD/PA/SG/2022/0020 del 07/04/2022. Nello specifico si rileva che nei report di dettaglio dei test di sorveglianza settimanali ad oggi non sono riportati i valori dei range di taratura né tantomeno i valori delle percentuali dei superamenti delle soglie QAL2 del 5% e del 40% del range certificato delle medie orarie valide monitorate dallo SME. Si segnala, inoltre che andrebbe evidenziato, nei citati report, la data (o la settimana) di azzeramento del conteggio dei report a partire dalle ultime QAL2 (o AST) implementate a sistema per ogni parametro oggetto di QAL2. Si chiede pertanto al Gestore di implementare le succitate modifiche ai report dei test di sorveglianza settimanale QAL2. (Condizione n. 5)

3.1.7.b Osservazioni sui sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)

Il GI, tramite posta elettronica, ha anticipato la richiesta al Gestore di integrare le informazioni e i documenti richiesti dal GI, in fase di avvio della VI. In riferimento alle richieste avanzate dal GI con la nota di avvio (nota ISPRA prot. n.50053/2023 del 20/09/2023) per quanto concerne le emissioni in atmosfera è stato acquisito quanto segue:

- il Manuale di Gestione dello SME (aggiornato ed in uso) e le relative attività QA/QC;
- le evidenze della gestione degli SME conformemente alla norma UNI EN 14181:2015, in particolare:
 - certificazioni QAL1 degli analizzatori SME in uso;
 - report di tutte le verifiche QAL2 e AST eseguite nel corso del 2022 e 2023;
 - report delle ultime QAL3 eseguite nel 2023;
 - report sul monitoraggio dei test di sorveglianza settimanale QAL2;
 - registro anomalie/guasti/manutenzioni degli analizzatori SME;
- monitoraggi discontinui presso i camini E1 (GT11) ed E2(GT12) riferiti all'ultimo anno 2023;
- monitoraggi dei transitori nell'anno 2023.

Il GI, acquisita e analizzata la succitata documentazione, osserva quanto di seguito riportato.

- In merito al Manuale di Gestione dello SME (di seguito M.G.SME) il GI prende atto che il documento non è stato aggiornato rispetto alla revisione n.6 già disponibile e trasmesso ad ISPRA e ad ARPA Puglia.
- In merito alla documentazione richiesta ai fini della verifica della conformità dello SME alla norma tecnica UNI EN 14181 si prende atto che il Gestore ha fornito tutta la documentazione richiesta che sarà analizzata nel seguito del presente documento.
- In merito ai monitoraggi discontinui presso i camini E1 (GT11) ed E2(GT12) riferiti all'ultimo anno 2023 e ai monitoraggi dei transitori nell'anno 2023 si prende atto che il Gestore ha fornito la documentazione richiesta.

Nel seguito del presente documento saranno fornite le indicazioni e le condizioni del GI sull'intero Sistema (HW/SW) dello SME, da riportare nella prossima revisione del Manuale, nonché quelle da implementare per la verifica di conformità dello SME alle norme tecniche di settore (la UNI EN 14181, ecc.) che devono essere attuate ed implementate nei tempi strettamente necessari entro e non oltre il primo anno dalla pubblicazione dell'AIA come dichiarato dal Gestore nel corso della V.I. e richiamato nel paragrafo 12.9 (pag.74) del PMC.

In particolare, la gestione degli SME per i Grandi Impianti di Combustione deve essere conforme all'AIA (DM 274 10.08.2023) e alla normativa (D.lgs.152/2006 e s.m.i.). L'AIA vigente prevede l'implementazione e la gestione degli SME afferenti ai camini E1(GT11) e E2(GT12) secondo le prescrizioni n. 16, 17 e 18 del PIC.

Con riferimento alla prescrizione n.16 del PIC Con riferimento alla prescrizione n.16 del PIC *"Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o arresto i periodi di oscillazione del carico a valori superiori al minimo tecnico che si verificano regolarmente durante lo svolgimento della funzione dell'impianto"*, i periodi di oscillazione sono oggetto di monitoraggio ai fini del rispetto dei VLE AIA. Il GI chiede pertanto al Gestore di esplicitare e definire tali periodi nell'ambito della prossima

revisione del Manuale di Gestione dello SME con l'eventuale indicazione di un range di riferimento legato all'indicatore che determina il minimo tecnico di impianto. (Condizione n. 5).

Con riferimento a quanto riportato nel PIC sulla portata fumi dei camini dotati di SME, in particolare:

- nel sotto-paragrafo “scarico fumi” a pag. 24 del paragrafo 5.3. “*Fasi principali del funzionamento dell'impianto*”;
- nella tabella “B.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)” (pag.50) del paragrafo 5.9;

- nella prescrizione n.16 “*Tabella 18: VLE in atmosfera gruppi 1 e 2*” (pag. 89) del PIC, Il Gestore su richiesta del GI ha fornito al punto 7 della nota prot. MOD/PA/CN/2023/0067 del 26/10/2023 chiarimenti circa la portata fumi alla capacità produttiva riportata nella tabella 18 del PIC e ha dichiarato che la portata massima smaltibile dal camino non è disponibile tra i documenti presenti nell'archivio di Centrale. L'unico dato confrontabile è quello utilizzato per dimensionare il silenziatore posizionato nel camino e che coincide con 624 kg/s.

Con riferimento a quanto riportato nella prescrizione n.18 del PIC, il Gestore deve monitorare i quantitativi di emissioni in massa di NOx e CO in occasione sia di eventi anomali che di avvio/fermata degli impianti. Il GI chiede pertanto al Gestore di fornire delucidazioni sulla definizione degli “eventi anomali” oggetto di valutazione e rendicontazione delle emissioni massiche annuali e di esplicitare le stesse nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME. Si invita il Gestore a tener conto nel riscontro di quanto riportato nelle documento di ISPRA “*Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE, lettera B - prot. n.18712 del 01/06/2011*” nonché delle Linee Guida n.43/2022 del SNPA che richiamano, per la determinazione delle emissioni massiche, le procedure previste dalla norma UNI EN 17255-1:2019. **(Condizione n. 6)**

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023, il GI ha evidenziato che lo SME deve essere in grado di misurare le concentrazioni di inquinanti in ogni condizione di marcia, garantendo anche il controllo dei parametri di combustione come dichiarato dal Gestore a pag. 76 e 77 del PIC. A riguardo, il GI fa presente al Gestore che deve monitorare i dati emissivi con lo SME sia nelle ore di normale funzionamento, sia nei transitori di accensione e spegnimento che in occasione di manutenzioni straordinarie, guasti e anomalie di impianto fatta eccezione dalle fermate.

3.1.7.c Osservazioni sui superamenti dei VLE AIA

Il GI ha preso atto che nel periodo 2022-23 non sono stati registrati Superamenti dei VLE AIA.

3.1.7.d Osservazioni sulle comunicazioni inerenti alle manutenzioni e malfunzionamenti degli SME

Per quanto riguarda la gestione degli eventi di manutenzioni (ordinarie e straordinarie) e di malfunzionamenti degli SME, il GI prende atto che il Gestore comunica tempestivamente all'A.C. e agli Enti di Controllo (ISPRA ed ARPA Puglia) ogni manutenzione e malfunzionamento degli SME.

3.1.7.e Osservazioni sugli eventi di indisponibilità dei dati SME

Il Gestore è tenuto a determinare sempre i valori medi giornalieri, sia in caso l'impianto sia in servizio regolare per più di 6 ore al giorno, per la verifica del rispetto dei VLE AIA, sia in caso di indisponibilità dei dati SME, in quanto il "Piano di Monitoraggio e Controllo" rev. 10/07/2023 (da qui PMC) prevede che *"il Gestore dovrà attuare quanto previsto alla LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera F - prot. 18712 del 01/06/2011"* (rif. p.to C, pag. 11, PMC).

In caso di indisponibilità di dati SME il Gestore utilizza, come misure sostitutive dei parametri emissivi CO e NO_x, delle misure dirette in continuo (il muletto) come previsto al punto 14 del §10.1 del PMC mentre per i parametri ausiliari (chimico-fisici) il Gestore non esplicita le procedure/modalità di alternative o le stime dei dati mancanti. Tali stime dovranno essere implementate anche in caso di assenza dei dati SME in occasione delle calibrazioni periodiche, di verifiche QAL3, delle manutenzioni straordinarie, ecc. e dovranno essere correlate con i parametri di esercizio, da esplicitare nella prossima revisione del M.G.SME. Pertanto, il GI chiede al Gestore di definire ed adottare delle procedure di stima dei parametri (emissivi ed ausiliari) monitorati dallo SME da correlare con parametri di processo in caso di anomalie dello strumento sostitutivo muletto (evento verificatosi nel corso del 2023) e di esplicitarle nella prossima revisione del M.G.SME. (Condizione n. 7)

3.1.7.f Esiti del sopralluogo presso la Cabina SME

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023 presso la cabina SME sono stati visionati gli analizzatori in continuo presenti nelle cabine SME e sono state acquisite specifiche evidenze fotografiche. Dalla visualizzazione delle foto e dalla contestuale analisi del M.G.SME, dei Report QAL1 e delle comunicazioni del Gestore si rileva:

- la correttezza dei numeri seriali degli analizzatori e le specifiche riportate nelle etichette degli stessi rispetto a quelli riportati nel Manuale di Gestione dello SME aggiornato ed in uso;
- la corrispondenza delle informazioni e dei dati riportati nei Report QAL1, in particolare i range di misura e le matricole (n.ri seriali) degli analizzatori certificati, richiesti ed acquisiti in fase di avvio della V.I., rispetto a quelli presenti in cabina SME e utilizzati dal Gestore ai fini del monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera dei camini E1 ed E2 di cui sono state acquisite evidenze fotografiche nel corso del sopralluogo.

Il GI chiede al Gestore di integrare la cartellonistica informativa della cabina SME con un'indicazione visibile "Cabina SME E1-E2". (Condizione n. 8)

3.1.7.g Esiti del sopralluogo presso la sala controllo dell'impianto e dello SME

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023 presso la sala controllo dell'impianto e dello SME, il GI ha riscontrato che il dato istantaneo dello SME è quello acquisito con cadenza ad 1" (un secondo). A riguardo il GI ha rilevato che nel Manuale di Gestione dello SME rev.6 il Gestore riporta quale dato istantaneo dello SME quello registrato dallo SME con cadenza ad 1" (*un secondo*) mentre considera come dato elementare quello rilevato ed elaborato *ogni minuto* a partire dal quale sono elaborati i valori medi orari (in concentrazione) e calcolate le emissioni massiche.

Il GI osserva che tale configurazione dei dati SME non corrisponde con quanto riportato nei file dati SME (elementari e medi) trasmessi dal Gestore secondo la procedura di ARPA Puglia (*“Procedura operativa di trasmissione e acquisizione dei dati SME – rif. Deliberazione D.G. ARPA n.86 del 25/02/2013”*) nella quale il Gestore fornisce come dati elementari quelli con cadenza a 5” (*cinque secondi*). Sul punto il GI chiede al Gestore di dare riscontro alle seguenti richieste: (Condizione n. 9)

- fornire specifiche delucidazione su quale sia il dato istantaneo ed elementare degli SME;
- chiarire se i dati SME elementari (file dati SAD) inviati ad ARPA Puglia sono oggetto di elaborazione (a partire dai dati istantanei ad 1”) e/o come sono rilevati. Nel primo caso occorrerà aggiornare i file dati SAD in quanto questi non devono essere oggetto di alcuna elaborazione;
- esplicitare quali siano i dati elementari e i report SME archiviati secondo quanto riportato al punto 12 del §.10.1 del PMC;
- verificare e aggiornare la corretta catena di elaborazione dei dati SME impostata a sistema rispetto alla norma tecnica di riferimento sulla gestione dei dati SME (UNI EN 17155:1 del 2019) in quanto i dati orari devono essere determinati/calcolati a partire dai dati istantanei (o elementari) non elaborati..

3.1.7.h Osservazioni sulla procedura adottata dal Gestore per la verifica del rispetto dei VLE AIA

Considerato quanto previsto nel paragrafo 12.9 (pag.74) del PMC e considerato quanto dichiarato dal Gestore (l’aggiornamento dello SME è previsto entro il primo anno dalla pubblicazione dell’AIA), si chiede al Gestore di trasmettere formalmente all’Autorità Competente ed a ISPRA l’attuale modalità di controllo del rispetto dei VLE impostata a sistema (*“consegna permanente”*) nel periodo di transitorio richiamate nel verbale del sopralluogo del 26-27/09/2023, fino alla messa a regime del nuovo SME. (Condizione n. 10)

3.1.7.i Osservazioni sulle misure sostitutive in continuo in caso di malfunzionamento e sostituzione degli analizzatori SME ordinari

Riguardo a quanto constatato dal GI in sala controllo in occasione di eventi di malfunzionamenti e sostituzione degli analizzatori SME ordinari con un muletto, per quanto attiene all’implementazione della retta di taratura neutra $y=x$ ed all’erronea decurtazione dell’incertezza di misura attiva, il GI chiede al Gestore di implementare una procedura (possibilmente automatica) che azzeri a sistema il valore dell’incertezza di misura quando viene impostata la retta di taratura neutra ($y=x$). (Condizione n. 11)

3.1.7.j Osservazioni sul criterio di conformità e validazione della media annuale

Riguardo al criterio di conformità e validazione della media annuale delle emissioni in concentrazioni, monitorate dallo SME, da confrontare con il VLE annuale AIA (nel caso specifico NOx) si invita il Gestore a trasmettere una proposta nel merito all’Autorità Competente e agli Enti di controllo ISPRA ed ARPA Puglia che sarà oggetto delle citate Autorità. (Condizione n. 12)

3.1.7.k Esiti dell'analisi documentale espletata sul Manuale di Gestione dello SME

A seguito dell'analisi del M.G.SME, il GI ha chiesto al Gestore di implementare le seguenti modifiche ed integrazioni nella prossima revisione del documento. ARPA Puglia, che monitora gli SME, si rende nel caso disponibile a prevedere degli incontri tecnici sullo SME. Il GI invita il Gestore, ai fini della prossima revisione del M.G.SME, ad attenersi alla Linee Guida ISPRA n. 87/2013, ad esplicitare nel documento tutti gli argomenti trattati nella Linea Guida SNPA n. 43/2022 e a tener conto delle nuove indicazioni sugli SME richiamati nella Linea Guida SNPA n.48/2023 riguardo in particolare al reporting annuale. Nello specifico, in occasione della prossima revisione del M.G.SME il GI chiede al Gestore di considerare e implementare i seguenti aspetti: **(Condizione n. 13)**

- a) riguardo la definizione del Minimo Tecnico e degli Stati Impianto richiamati e definiti nel M.G.SME, il GI chiede al Gestore di implementare a sistema anche gli Stati Impianto di Manutenzione (cod.33) e di Guasto (cod.35) e di caratterizzare la durata dei transitori di accensione e spegnimento;
- b) considerato quanto richiamato nel PMC (punto 2 del §.3.2, pag. 24) *“non costituiscono fasi di avviamento e arresto le normali oscillazioni del carico produttivo”*, come già richiesto nell'ambito della Condizione SME_2, si chiede al Gestore di definire ed esplicitare i periodi di oscillazione del carico a valori superiori al minimo tecnico che si verificano regolarmente durante lo svolgimento della funzione dell'impianto che devono essere considerati ai fini della verifica del rispetto dei VLE giornalieri;
- c) definire e implementare a sistema in modo univoco i dati SME elementari (o istantanei, tal quali) non soggetti ad alcuna elaborazione, acquisiti direttamente dagli analizzatori con un unico intervallo temporale (scegliere se 1", 5" o 60" (a un minuto)) possibilmente in linea con le definizioni richiamate nella norma UNI EN 17255-1:2019. A riguardo si raccomanda di rendere omogenei i dati elementari gestiti a sistema rispetto a quelli archiviati e a quelli trasmessi agli Enti di Controllo (in particolare ad ARPA Puglia che lo gestisce per conto di ISPRA) secondo il tracciato di riferimento 4343 richiamato nella Linea Guida ISPRA n. 87/2013;
- d) riguardo la descrizione delle caratteristiche degli analizzatori SME di cui al paragrafo 6.1 del M.G.SME, il GI chiede di riportare anche le specifiche relative ai limiti di rilevabilità (LOD) ed ai limiti di quantificazione (LOQ) degli analizzatori;
- e) in merito ai criteri di validazione dei dati SME elementari e medi riportati, il GI chiede al Gestore di esplicitare nel testo del M.G.SME quanto richiamato nel corso della visita ispettiva, ossia che non sono applicate soglie di invalidazione sugli scarti/gradienti (dati consecutivi e non) dei valori elementari e medi;
- f) in merito alla verifica del rispetto dei VLE AIA dei camini dotati di SME (E1 ed E2) il GI chiede di riportare sempre il valore medio giornaliero da confrontare con i VLE con impianto in regolare servizio per più di n. 6 ore al giorno, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 della Sezione 8 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.lgs.152/2006;
- g) per quanto concerne il criterio di validazione della media giornaliera da confrontare con i VLE AIA il GI chiede di inserire, nella prossima revisione del M.G.SME, un paragrafo dedicato riportando esattamente quanto previsto dalla normativa seguentemente richiamata:
 - al punto 5 della Sezione 8 della Parte II dell'Allegato 2 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 *“I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati previa detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 4. Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi, a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misure in continuo, non è considerato valido. Se in un anno più*

di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente per il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo in continuo”;

- al punto 5.2.1 dell'Allegato 6 alla parte V del D.Lgs.152/2006 *“Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie giornaliere, allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione medi giornalieri secondo quanto indicato al punto 5.1.1. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70% il valore medio giornaliero è invalidato. In questi casi la verifica del rispetto del limite giornaliero deve essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Ove prescritto nell'autorizzazione o richiesto dall'Autorità Competente per il controllo, nel caso in cui l'autorizzazione stabilisca un valore limite di emissione riferito ad un periodo di osservazione inferiore al mese, allo scadere di ogni giorno devono essere registrati i casi in cui il valore medio giornaliero è risultato superiore al valore limite; tale superamento deve essere espresso come incremento percentuale rispetto al valore limite”.*

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al punto 5 della Sezione 8 della Parte II dell'Allegato 2 alla Parte V (relativo ai Grandi Impianti di Combustione), il criterio di validazione delle medie giornaliere è quello legato alle 6 ore di funzionamento dell'impianto e, in caso di indisponibilità delle medie orarie valide dello SME inferiore al 70%, si deve fare riferimento a misure sostitutive (o stime) ai sensi del combinato disposto dai punti 5.2.1 e 5.5.1 dell'Allegato 6 alla parte V del medesimo decreto. Nello specifico, nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie valide nel giorno sia inferiore 70%, con impianto in normale funzionamento “a regime” per più di 6 ore, allora la media giornaliera deve essere determinata adottando la procedura prevista dal predetto punto 5.5.1, che prevede la sostituzione dei dati medi orari sino al raggiungimento almeno della disponibilità minima (pari al 70%), prevista per la validazione della media giornaliera da confrontare con il VLE giornaliero.

Pertanto il GI chiede al Gestore di implementare a sistema ed esplicitare, nella prossima revisione del M.G.SME, i criteri di validazione della media giornaliera previsti ai sensi del combinato disposto di cui al punto 5 della Sezione 8 della Parte II dell'Allegato 2 alla Parte V del D.lgs.152/2006 ed ai punti 5.2.1 e 5.5.1 dell'Allegato 6 alla Parte V del medesimo D.Lgs.;

- h) per quanto concerne il criterio di validazione della media annuale da confrontare con i VLE AIA, si osserva che il PIC, il PMC e il M.G.SME non forniscono indicazioni sull'argomento. Pertanto, il GI chiede al Gestore di formulare una proposta in merito a tale aspetto, da inviare all'Autorità Competente ed agli Enti di controllo ISPRA ed ARPA Puglia;
- i) riguardo ai criteri di stima dei dati sostitutivi SME (da riportare nei report giornalieri), in casi di indisponibilità di dati (in occasione di verifiche QAL3, calibrazione degli analizzatori, guasti, malfunzionamenti, anomalie degli analizzatori, black-out di energia, ecc.), il GI chiede al Gestore di esplicitare in modo dettagliato, nella prossima revisione del M.G.SME, i criteri di stima dei parametri emissivi ed ausiliari (chimico-fisici: portata fumi, umidità, pressione, temperatura, ecc.) da correlare con i parametri di esercizio qualora non siano implementate misure sostitutive dirette in continuo (muletto);
- j) riguardo la gestione dei dati SME in occasione di superamenti dei valori alti dei campi di misura (“over range”) occorrerebbe adottare il criterio di sostituzione degli stessi richiamato nella Linea Guida sugli SME di ISPRA (LG ISPRA n. 87/2013) che prevede la sostituzione dei dati in “over range” con il valore del 105% del valore alto del campo di misura. Si fa presente che il campo di

misura di riferimento ove applicare la citata procedura deve essere quello basso, certificato, e soggetto alle verifiche QAL2. Nel caso di valori registrati dallo SME inferiori al campo basso di misura, occorre prevedere una tolleranza (in negativo) non superiore al 5% del valore alto del campo di misura. Ai fini delle verifiche QAL2 i valori negativi dovranno essere forzati a zero. Il GI chiede, pertanto, al Gestore di verificare ed eventualmente implementare la corretta gestione degli over range;

- k) per quanto riguarda il reporting dei dati SME, il GI chiede al Gestore di riportare nella prossima revisione del M.G.SME un paragrafo sul reporting dei dati SME e sui file dati elementari e medi trasmessi periodicamente ad ARPA Puglia.

Tutte le succitate condizioni sulla revisione del M.G.SME dovranno essere attuate nella prossima revisione del documento ed implementate a sistema nei tempi strettamente necessari, ovvero entro e non oltre il primo anno dal rilascio dell'AIA come richiamato al paragrafo 12.9 (pag.74) del PMC.

3.1.7.1 Esiti dell'analisi documentale espletata al fine di verificare la conformità della gestione degli SME rispetto alla norma tecnica UNI EN 14181:2015 ed all'AIA

Nel corso della V.I. il GI ha acquisito ed analizzato la seguente documentazione utile ai fini della verifica della gestione degli SME in conformità alla norma tecnica UNI EN 14181:2015. Si riportano le considerazioni e le richieste del GI inerenti ai principali punti della citata norma tecnica, nonché dell'atto autorizzativo.

Certificati QAL1 degli Analizzatori SME in uso

Le certificazioni QAL1 degli analizzatori SME in uso sono allegate al M.G.SME.

Nel corso del sopralluogo, il GI ha acquisito le evidenze fotografiche degli analizzatori SME in uso presenti nelle cabine SME. Dal confronto tra i report QAL1, le informazioni riportate nel M.G.SME e la documentazione fotografica acquisita nel corso della visita ispettiva, il GI ha preso atto della corrispondenza delle etichette e dei numeri seriali degli analizzatori installati rispetto a quelli indicati nei documenti di riferimento QAL1, nel M.G.SME e nelle comunicazioni del Gestore.

Report QAL2/AST

Il GI ha acquisito i seguenti due report sulle verifiche QAL2 e AST eseguite nel corso del 2022 e 2023:

- Report n.D202202204, relativo al Test di Sorveglianza Annuale di Gennaio 2022 dei parametri O₂, CO e NO_x presso entrambi i camini E1 ed E2;
- Report n.D202301831, relativo al Test di Sorveglianza Annuale e alla verifica QAL2 di Gennaio-Febbraio 2023 dei parametri O₂, CO e NO_x presso entrambi i camini E1 ed E2.

Dalla disamina dei succitati Report e dall'analisi dei report SME il GI osserva la regolarità delle citate verifiche. Si chiede tuttavia al Gestore di riportare nei futuri report QAL2 l'indicazione e la determinazione dei limiti di rilevabilità (LOD) e di quantificazione (LOQ) oltre al valore dell'incertezza secondo quanto previsto al punto 2c del capitolo 10 (pag.36) del PMC. (Condizione n. 14)

Report QAL3

Il GI ha acquisito dal Gestore i report sulle verifiche QAL3 eseguite nel corso del 2023 presso il camino E1 (GT11) nei giorni 4 e il 10 luglio 2023 sui parametri NO ed NO2 con impianto spento (secondo quanto riportato nei report giornalieri del portale SME) e nei giorni 11 e 19 settembre 2023 sul parametro CO sempre con impianto spento.

Le verifiche QAL3 presso il camino E2 (GT12) sono state effettuate nei giorni 10 e 28 agosto 2023 sui parametri NO ed NO2 e nei giorni 11 e 19 settembre 2023 sul parametro CO con impianto spento.

A riguardo il GI chiede delucidazioni in merito all'effettuazione delle verifiche QAL3 con impianto spento secondo quanto riportato nei report pubblicati c/o il portale SME dell'azienda. (Condizione n. 15)

Test di Sorveglianza Settimanale QAL2

Riguardo ai report dei test di sorveglianza settimanali QAL2, il GI ribadisce la Condizione n. 5 precedentemente richiamata (par. 3.1.7.a) in attuazione delle richieste della visita ispettiva del 2021.

Registri e Quaderni SME

Il GI ha visionato il registro (o quaderno) di manutenzione dello SME del 2023, come previsto al punto 9 del §.10.1 e punto 1 del §.10.3 del PMC in raccordo alle comunicazioni del Gestore riguardanti manutenzioni, guasti/anomalie, malfunzionamenti, sostituzione degli analizzatori SME e indisponibilità di dati SME. A seguito della disamina di tali documenti, il GI chiede al Gestore di migliorare tali registri implementando le seguenti indicazioni: **(Condizione n. 16)**

- a. riportare sempre nei registri (quaderni SME) l'ora di inizio e di fine dell'intervento effettuato dalla ditta esterna o dagli operatori dell'azienda;
- b. qualora l'intervento sia classificato nella voce "Altro" del "tipo di intervento" occorre esplicitare nel testo l'oggetto dell'intervento (es. calibrazione di zero e span, e altro) da parte dell'operatore (interno o esterno);
- c. in occasione di interventi esterni per le attività periodiche di calibrazione (QAL2/AST o QAL3) occorre riportare nel registro le specifiche temporali di inizio e fine degli interventi;
- d. in occasione di interventi effettuati da operatori interni ed esterni occorre indicare sempre la tipologia di intervento;
- e. in occasione di interventi di sostituzione degli analizzatori ordinari o di ripristino degli stessi dopo la manutenzione occorre riportare nel registro l'orario preciso di avvio dello strumento sostituito.

Registro anomalie, guasti, manutenzioni degli analizzatore SME

Dal controllo espletato, il GI ha constatato che i registri sono popolati in linea con le comunicazioni inviate agli Enti di controllo. Il GI ha acquisito copia dei Registri utilizzati dal Gestore, come previsto al punto 15 del §.10.1 del PMC, dai quali si riscontrano le manutenzioni effettuate sugli SME nel corso del 2023, quali ad esempio:

1. la sostituzione dell'analizzatori di NOx del camino E2 (GT12) effettuata in data 11/09/2023 con impianto spento;

2. il ripristino dell'analizzatore ordinario di NO_x del camino E1 (GT11) effettuato in data 04/07/2023 a seguito del malfunzionamento riscontrato in data 20/03/2023. Nel periodo di assenza dell'analizzatore è stato installato lo strumento sostitutivo senza perdita di dati.
3. il malfunzionamento dello strumento alternativo (installato in data 20/03/2023 a sostituzione di quello ordinario in manutenzione) del parametro NO_x riscontrato in data 05/04/2023 presso il camino E1 (GT11). Nel periodo dell'anomalia dell'analizzatore sostitutivo, dal 20/03 al 05/04 2023, l'impianto risultava spento pertanto non si è registrata una consistente perdita di dati se non dalle 17:00 alle 24:00 del 05/04/2023 durante la quale il Gestore avrebbe dovuto riportare delle stime.
4. l'anomalia del misuratore di portata fumi del camino E1 (GT11) riscontrata in data 15/09/2023. Tale anomalia è stata risolta in data 19/09/2023. Nel periodo dal 15-19/09/2023, in particolare nei giorni del 15 e 16 con impianto in regolare servizio, il valore della portata fumi è stato determinato attraverso l'algoritmo di stima del DPR 416/2001.

Ricalcolo dati emissivi di NO_x in occasione della sostituzione dell'analizzatore SME ordinario

Nel corso della visita ispettiva, il GI ha eseguito una verifica del ricalcolo delle emissioni di NO_x c/o i camini E1(GT11) e E2(GT12) con l'esclusione della decurtazione del valore dell'incertezza di misura, erroneamente imputato a sistema, a seguito della sostituzione dell'analizzatore con il muletto.

Il GI, confrontando i dati pubblicati nel portale Web sullo SME rispetto a quelli acquisiti nel file di ricalcolo, ha verificato la correttezza di quest'ultimo.

Il GI ha tuttavia rilevato che alcune ore con impianto in regolare servizio non sono riportate nel file di ricalcolo (es. 20:00-23:00 dell'11/07/23, 19:00-24:00 del 12/07/23, 16:00-24:00 del 13/07/23, ecc.). Al contempo il GI ha riscontrato un'anomalia nei report del portale Web in quanto in alcune giornate (es. 05/04/2023 dalle 15:00 alle 24:00, 19/07/23 dalle 11:00 alle 14:00, ecc.), con impianto in Servizio Regolare, invece di riportare i valori in concentrazione degli NO_x era presente la nota " * " (dato non presente) contrariamente a quanto riportato nel file di ricalcolo. Pertanto il GI chiede al Gestore di inviare nuovamente il file di ricalcolo, rivisto con tutte le esclusioni dei valori di Incertezza di Misura QAL2 rilevati durante le ore di Servizio Regolare. Tali valori dovranno essere corretti anche nei report giornalieri SME del portale web, in quanto i valori in massa non sono correttamente determinati nel periodo in esame. A seguito del citato ricalcolo si invita il Gestore a verificare la corretta determinazione delle emissioni massiche mensili e annuali del 2023. (Condizione n. 17)

Report giornaliero SME del 26/09/2023, report SME del portale Web e dati elementari e medi estratti secondo il tracciato 4343 il 26/09/2023

Dall'analisi dei report SME acquisiti nel corso della visita ispettiva, rispetto ai report pubblicati sul portale, si riscontrano disomogeneità nella struttura dei report, nelle note, nelle legende e nelle denominazioni degli Stati Monitor afferenti ai parametri emissivi ed ausiliari (chimico-fisici e di processo). Il GI rileva inoltre che l'esportazione dei report giornalieri SME dal portale web è difforme a seconda della sezione del portale (l'export "report dati" è diverso da quelli delle altre sezioni del portale ("export concentrazioni", "export flussi di massa", "export non soggetti a limiti"). Pertanto, il GI chiede al Gestore di omogeneizzare quanto sopra riportato secondo le indicazioni di ARPA Puglia (richiamate nelle procedure SME e segnalate nel corso degli incontri tecnici tenutisi in passato) che monitora gli SME dell'azienda per conto di ISPRA.

Per quanto concerne i dati SME elementari e medi del giorno 26/09/2023 il GI osserva che nei file dati (MEDIE e SAD del tracciato 4343) occorre implementare alcune modifiche al fine di renderli coerenti con il format di riferimento. Sui citati punti Arpa Puglia si rende disponibile a prevedere degli incontri tecnici, su richiesta del Gestore, al fine di illustrare le anomalie riscontrate da correggere contestualmente all'implementazione del nuovo sistema SME in fase di aggiornamento. **(Condizione n. 18)**

Rapporti di prova inerenti al monitoraggio delle emissioni convogliate in discontinuo

Il GI ha acquisito i rapporti di prova delle emissioni in discontinuo effettuati nel corso del 2023, al fine di verificare le prescrizioni di cui al PIC DM 274 10.08.2023, §.8.6.

In particolare, il GI ha richiesto gli ultimi Rapporti di Prova in discontinuo inerenti ai punti di emissione E1 ed E2 del 2023 (annuale). Il Gestore ha ottemperato inviando la documentazione con nota prot. MOD/PA/CN/2023/0057 del 25/09/2023 (Allegato 6).

Dal controllo a campione espletato (verifica valori di pressione, temperatura e tenore di ossigeno; verifica concentrazione parametro polveri nelle n. 3 repliche) sul Rapporto di Prova n° EVPROJECT-22-046775, il GI non ha constatato criticità/non conformità.

Trend emissioni non convogliate (fuggitive)

Rispetto a quanto indicato nella *Tabella 10: Emissioni fuggitive annue*, pag. 57 del PIC, il GI chiede al Gestore di fornire il trend aggiornato delle emissioni di metano da perdite dal 01/01/2019 al 31/12/2022. **(Condizione n. 19)**

Report di monitoraggio dei transitori

Nel corso della visita ispettiva, il GI ha verificato l'attuazione da parte del Gestore del piano di monitoraggio dei transitori, ai sensi della prescrizione n. 18 di cui al PIC DM 274 10.08.2023, §.8.6.

In particolare, a richiesta del GI, il Gestore ha fornito l'evidenza del monitoraggio dei transitori nel corso del 2023 tramite lo SME. A seguito della disamina dei report di monitoraggio dei transitori, il GI chiede al Gestore di integrare tali report (monitoraggio dei transitori del periodo gennaio-agosto 2023) con una legenda esplicativa dei vari campi, con particolare riferimento al campo riguardante il tipo di transitorio. (rif. Allegato 7, nota prot. MOD/PA/CN/2023/0057 del 25/09/2023). **(Condizione n. 20)**

Check list SME

Nel corso del sopralluogo del 26-27/09/2023 il GI ha eseguito ulteriori verifiche sugli SME con l'ausilio di apposita check list SNPA (rif. Linea Guida SNPA n. 43/2022). Dalle verifiche espletate non si rendono necessarie ulteriori condizioni rispetto a quelle sopra richiamate.

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere**

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore, indicate nei verbali di cui sopra o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

- 1) **Condizione n. 1 (Manutenzione, malfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali):** Si chiede al Gestore di fornire, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, i registri di manutenzione (MDI DIR 019A MD e MDI MD 034 MD) relativi agli ultimi sei mesi dai quali sia possibile verificare che gli interventi avvengono secondo le frequenze riportate nel documento DSI MD 008 MD Apparecchiature critiche per la salvaguardia ambientale rev. 6 del 19/10/2023 o indicate al paragrafo 1.4.1 del PMC del DM274 del 10.08/2023;
- 2) **Condizione n. 2 (Manutenzione, malfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali):** Si chiede al Gestore di integrare, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, il documento DSI MD 008 MD Apparecchiature critiche per la salvaguardia ambientale rev. 6 del 19/10/2023 con il sistema di abbattimento emissioni convogliate “catalizzatore CO” in quanto previsto dalla BATC 2021/2326 (cfr. paragrafo 6 – Tabella 14, riga 8 del PIC DM 274 del 10.08.2023);
- 3) **Condizione n. 4 (Rifiuti):** A partire dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, il Gestore dovrà procedere ad una registrazione distinta, sul registro di carico/scarico, del rifiuto EER 161002 (acque lavaggio TG), affinché alle aree di deposito temporaneo RNP2 ed RNP3 sia associata una riga distinta, con particolare riferimento alle operazioni di carico;
- 4) **Condizione n. 5 (Emissioni in atmosfera):** Nei report di dettaglio dei test di sorveglianza settimanali ad oggi non sono riportati i valori dei range di taratura né tantomeno i valori delle percentuali dei superamenti delle soglie QAL2 del 5% e del 40% del range certificato delle medie orarie valide monitorate dallo SME. Si segnala, inoltre che andrebbe evidenziato nei citati report la data (o la settimana) di azzeramento del conteggio dei report a partire dalle ultime QAL2 (o AST) implementate a sistema per ogni parametro oggetto di QAL2. Si chiede pertanto al Gestore di implementare le succitate modifiche ai report dei test di sorveglianza settimanale QAL2 entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo;
- 5) **Condizione n. 5 (Emissioni in atmosfera):** Con riferimento alla prescrizione n.16 del PIC *“Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o arresto i periodi di oscillazione del carico a valori superiori al minimo tecnico che si verificano regolarmente durante lo svolgimento della funzione dell’impianto”* si chiede al Gestore di esplicitare e definire tali periodi nell’ambito della prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME con l’eventuale indicazione di un range di riferimento legato all’indicatore che determina il minimo tecnico di impianto;
- 6) **Condizione n. 6 (Emissioni in atmosfera):** Con riferimento a quanto riportato nella prescrizione n.18 del PIC, il Gestore deve monitorare i quantitativi di emissioni in massa di NOx e CO in occasione sia di eventi anomali che di avvio/fermata degli impianti. Si chiede al Gestore di fornire delucidazioni sulla definizione degli *“eventi anomali”* oggetto di valutazione e rendicontazione delle emissioni massiche annuali e di esplicitare le stesse nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME;
- 7) **Condizione n. 7 (Emissioni in atmosfera):** Si chiede al Gestore di definire ed adottare, nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME, delle procedure di stima dei

parametri (emissivi ed ausiliari) monitorati dallo SME da correlare con parametri di esercizio in caso di anomalie dello strumento sostitutivo (ad es. muletto), ovvero nel corso delle calibrazioni periodiche, delle verifiche QAL3, delle manutenzioni straordinarie, ecc.;

- 8) **Condizione n. 8 (Emissioni in atmosfera):** Si chiede al Gestore di integrare la cartellonistica informativa della cabina SME con un'indicazione visibile "Cabina SME E1-E2", fornendone evidenza fotografica entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo;
- 9) **Condizione n. 9 (Emissioni in atmosfera):** Relativamente al dato elementare SME, si chiede al Gestore di dare riscontro alle seguenti richieste entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo:
- fornire specifiche delucidazione su quale sia il dato istantaneo ed elementare degli SME;
 - chiarire se i dati SME elementari (file dati SAD) inviati ad ARPA Puglia sono oggetto di elaborazione (a partire dai dati istantanei ad 1") e/o come sono rilevati. Nel primo caso occorrerà aggiornare i file dati SAD in quanto questi non devono essere oggetto di alcuna elaborazione;
 - esplicitare quali siano i dati elementari e i report SME archiviati secondo quanto riportato al punto 12 del §.10.1 del PMC;
 - verificare e aggiornare la corretta catena di elaborazione dei dati SME impostata a sistema rispetto alla norma tecnica di riferimento sulla gestione dei dati SME (UNI EN 17255:1 del 2019) in quanto i dati orari devono essere determinati/calcolati a partire dai dati istantanei (o elementari) non elaborati. Il presente punto dovrà essere implementato contestualmente alla pubblicazione della prossima revisione del M.G.SME;
- 10) **Condizione n. 10 (Emissioni in atmosfera):** Relativamente alla procedura adottata dal Gestore per la verifica del rispetto dei VLE AIA, si chiede al Gestore di trasmettere formalmente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, all'Autorità Competente, a ISPRA ed ARPA Puglia, l'attuale modalità di controllo del rispetto dei VLE impostata a sistema ("*consegna permanente*") nel periodo di transitorio, ossia fino alla messa a regime del nuovo SME;
- 11) **Condizione n. 11 (Emissioni in atmosfera):** Relativamente alle misure sostitutive in continuo in caso di malfunzionamento e sostituzione degli analizzatori SME ordinari, si chiede al Gestore di implementare, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, una procedura (possibilmente automatica) che azzeri a sistema il valore dell'incertezza di misura quando viene impostata la retta di taratura neutra ($y=x$);
- 12) **Condizione n. 12 (Emissioni in atmosfera):** Riguardo al criterio di conformità e validazione della media annuale delle emissioni in concentrazioni, monitorate dallo SME, da confrontare con il VLE annuale AIA (nel caso specifico NOx) si chiede al Gestore di trasmettere una proposta in merito per l'approvazione all'Autorità Competente e degli Enti di controllo (ISPRA ed ARPA Puglia) entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo;

13) Condizione n. 13 (Emissioni in atmosfera): Relativamente al Manuale di Gestione dello SME, Il GI invita il Gestore, ai fini della prossima revisione del M.G.SME, ad attenersi alla Linee Guida ISPRA n. 87/2013, ad esplicitare nel documento tutti gli argomenti trattati nella Linea Guida SNPA n. 43/2022 e a tener conto delle nuove indicazioni sugli SME richiamati nella Linea Guida SNPA n.48/2023 riguardo in particolare al reporting annuale. Nello specifico, in occasione della prossima revisione del M.G.SME il GI chiede al Gestore di considerare e implementare i seguenti aspetti:

- a. implementare a sistema anche gli Stati Impianto di Manutenzione (cod.33) e di Guasto (cod.35) e di caratterizzare la durata dei transitori di accensione e spegnimento;
- b. definire ed esplicitare i periodi di oscillazione del carico a valori superiori al minimo tecnico che si verificano regolarmente durante lo svolgimento della funzione dell'impianto che devono essere considerati ai fini della verifica del rispetto dei VLE giornalieri;
- c. definire e implementare a sistema in modo univoco i dati SME elementari (o istantanei, tal quali) non soggetti ad alcuna elaborazione, acquisiti direttamente dagli analizzatori con un unico intervallo temporale (scegliere se 1", 5" o 60") possibilmente in linea con le definizioni richiamate nella norma UNI EN 17255-1:2019. A riguardo si raccomanda di rendere omogenei i dati elementari gestiti a sistema rispetto a quelli archiviati e a quelli trasmessi agli Enti di Controllo secondo il tracciato di riferimento 4343 richiamato nella LG ISPRA n.87/2013;
- d. relativamente alle caratteristiche degli analizzatori SME di cui al paragrafo 6.1 del M.G.SME, - il GI chiede di riportare in tabella anche le specifiche relative ai limiti di rilevabilità (LOD) e ai limiti di quantificazione (LOQ) degli analizzatori;
- e. relativamente ai criteri di validazione dei dati SME elementari e medi riportati, il GI chiede di esplicitare nel testo del M.G.SME che non siano applicate soglie di invalidazione sugli scarti/gradienti (dati consecutivi e non) dei valori elementari e medi;
- f. relativamente alla verifica del rispetto dei VLE AIA dei camini dotati di SME (E1 ed E2), il GI chiede di riportare sempre il valore medio giornaliero da confrontare con i VLE con impianto in regolare servizio per più di n. 6 ore al giorno e nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 della Sezione 8 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.lgs.152/2006;
- g. relativamente al criterio di validazione della media giornaliera da confrontare con i VLE AIA, Il GI chiede al Gestore di implementare a sistema ed esplicitare, nella prossima revisione del M.G.SME, i criteri di validazione della media giornaliera previsti ai sensi del combinato disposto di cui al punto 5 della Sezione 8 della Parte II dell'Allegato 2 alla Parte V del D.lgs.152/2006 ed ai punti 5.2.1 e 5.5.1 dell'Allegato 6 alla Parte V del medesimo D.Lgs.;
- h. relativamente al criterio di validazione della media annuale da confrontare con i VLE AIA, il GI chiede al Gestore di riportare tale aspetto nella prossima revisione del M.G.SME;
- i. relativamente ai criteri di stima dei dati sostitutivi SME (da riportare nei report giornalieri), in casi di indisponibilità di dati (es. verifiche QAL3, calibrazione degli

- analizzatori, guasti, malfunzionamenti, anomalie degli analizzatori, black-out di energia, ecc.). il GI chiede di esplicitare in modo dettagliato i criteri di stima dei parametri emissivi ed ausiliari (chimico-fisici: portata fumi, umidità, pressione, temperatura, ecc.), da correlare con i parametri di esercizio, qualora non siano disponibili o implementate misure sostitutive dirette e in continuo (muletto);
- j. relativamente alla gestione dei dati SME in occasione di superamenti dei valori alti dei campi di misura (*"over range"*), si chiede di verificare ed eventualmente implementare una corretta gestione degli over range, basata sulle indicazioni fornite dalle LG ISPRA n.87/2013, che prevede la sostituzione dei dati in *"over range"* con il valore del 105% del valore alto del campo di misura. Si fa presente che il campo di misura di riferimento, ove applicare la citata procedura, deve essere quello basso, certificato, e soggetto alle verifiche QAL2. Nel caso di valori registrati dallo SME inferiori al campo basso di misura occorre prevedere una tolleranza (in negativo) non superiore al 5% del valore alto del campo di misura. Ai fini delle verifiche QAL2 i valori negativi dovranno essere forzati a zero;
 - k. relativamente al reporting dei dati SME, si chiede di riportare nella prossima revisione del M.G.SME un paragrafo sul reporting dei dati SME e sui file dati elementari e medi trasmessi periodicamente ad ARPA Puglia.

Le succitate modifiche ed integrazioni del Manuale, salvo diversamente indicato, dovranno essere attuate nella prossima revisione del M.G.SME ed implementate a sistema nei tempi strettamente necessari, ovvero entro e non oltre il primo anno dalla pubblicazione dell'AIA come dichiarato dal Gestore nel corso della visita ispettiva e richiamato nel paragrafo 12.9 (pag.74) del PMC;

- 14) **Condizione n. 14 (Emissioni in atmosfera):** Relativamente ai Report QAL2/AST, si chiede al Gestore di riportare, nei report di prossima emanazione, l'indicazione e la determinazione dei limiti di rilevabilità (LOD) e di quantificazione (LOQ) oltre al valore dell'incertezza secondo quanto previsto al punto 2c del capitolo 10 (pag.36) del PMC;
- 15) **Condizione n. 15 (Emissioni in atmosfera):** Si chiedono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, delucidazioni sulle verifiche QAL3 eseguite con impianto spento secondo quanto riportato nei report pubblicati c/o il portale SME dell'azienda;
- 16) **Condizione n. 16 (Emissioni in atmosfera):** Si chiede, nei registri di (o quaderno) di manutenzione dello SME di prossima emanazione, di inserire le seguenti integrazioni/informazioni:
 - a. riportare sempre nei registri (quaderni SME) l'ora di inizio e di fine dell'intervento effettuato dalla ditta esterna o dagli operatori dell'azienda ;
 - b. qualora l'intervento sia classificato nella voce *"Altro"* del *"tipo di intervento"* occorre esplicitare nel testo l'oggetto dell'intervento (es. calibrazione di zero e span, e altro) da parte dell'operatore (interno o esterno);
 - c. in occasione di interventi esterni per le attività periodiche di calibrazione (QAL2/AST o QAL3) occorre riportare nel registro le specifiche temporali di inizio e fine degli interventi;

- d. in occasione di interventi effettuati da operatori interni ed esterni occorre verificare sempre la tipologia di intervento;
- e. in occasione di interventi di sostituzione degli analizzatori ordinari o di ripristino degli stessi dopo la manutenzione occorre riportare nel registro l'orario preciso di avvio dello strumento sostituito;

17) Condizione n. 17 (Emissioni in atmosfera): Si chiede al Gestore di inviare, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, il file di ricalcolo delle emissioni di NO_x c/o i camini E1(GT11) e E2(GT12), rivisto con l'esclusione dei valori decurtati dell'incertezza di misura QAL2 durante le ore di Servizio Regolare laddove non ancora corretti (in quanto nel file acquisito si sono riscontrati valori non decurtati). Contestualmente, si chiede di verificare la coerenza dei report giornalieri SME del portale web a seguito del ricalcolo in particolar modo pre quanto concerne la revisione dei valori delle emissioni in massa per la corretta determinazione delle emissioni massiche annuali del 2023;

18) Condizione n. 18 (Emissioni in atmosfera): Il GI a seguito dell'analisi dei report SME acquisiti nel corso della visita ispettiva, rispetto a quelli pubblicati sul portale web, ha riscontrato disomogeneità nella struttura degli stessi, nonché nelle note, nelle legende e nelle denominazioni degli Stati Monitor afferenti ai parametri emissivi ed ausiliari chimico-fisici e di processo. Pertanto, si chiede al Gestore di omogeneizzare quanto sopra riportato secondo le indicazioni di ARPA Puglia che monitora gli SME dell'azienda. Inoltre, per quanto concerne i dati SME elementari e medi, il GI osserva che nei file dati (MEDIE e SAD del tracciato 4343) occorre implementare alcune modifiche al fine di renderli coerenti con il format di riferimento.

Tutte le modifiche afferenti gli SME e la loro gestione dovranno essere attuate, fatta eccezione dei casi in cui è espressamente esplicitata la tempistica dei 30 giorni, nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME ed implementate a sistema nei tempi strettamente necessari, ovvero entro e non oltre il primo anno dalla pubblicazione dell'AIA come dichiarato dal Gestore nel corso della visita ispettiva e richiamato nel paragrafo 12.9 (pag.74) del PMC;

19) Condizione n. 19 (Emissioni in atmosfera): Relativamente alle emissioni fuggitive annue, il GI chiede al Gestore di fornire, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, il trend aggiornato delle emissioni di metano da perdite, rispetto a quanto indicato nella Tabella 10 a pag. 57 del PIC, con riferimento al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022.

20) Condizione n. 20 (Emissioni in atmosfera): Relativamente ai report di monitoraggio dei transitori, si chiede al Gestore di revisionare questi ultimi (periodo gennaio-agosto 2023), entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, affinché sia riportata una legenda esplicativa dei vari campi, con particolare riferimento al campo riguardante il "tipo di transitorio".

Tali condizioni vengono comunicate al Gestore contestualmente alla trasmissione del presente rapporto.

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Inoltre, per effetto della visita in loco sono state inoltre accertate, alla data della presente relazione, talune violazioni della normativa ambientale.

In particolare come segnalato con nota ISPRA 67541 del 11-12-23 emerge quanto segue:

- 1) **Violazione della normativa ambientale n. 1** - Incompleta compilazione del registro di carico e scarico (dati relativi dell'intermediario, tuttavia desumibili dal FIR 125157/2020 del 27/03/2023) che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 258, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Relativamente a quanto dichiarato dal Gestore, sulle verifiche che lo stesso intende effettuare al fine di modificare l'applicativo ecomatico 2.0, eliminando le voci non utilizzate (ad es. opzione "Scarico di rifiuto trasportato dal produttore stesso"), il GI chiede che ne sia fornita evidenza entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo;

Relativamente alle sanzioni amministrative sopra richiamate, il GI procederà con la notifica del Verbale di Accertamento e Contestazione al trasgressore ed all'obbligato in solido, nel rispetto delle tempistiche richiamate dalla Legge n. 689/1981.

Come rappresentato al paragrafo 3.1.2., in relazione alle incongruenze rilevate tra l'elenco dei serbatoi individuati dal Gestore nell'elenco apparecchiature critiche e quello presente nel PIC del DM 274 del 10.08.2023 (rif. §5.7), si invita l'Autorità Competente a valutare un eventuale richiesta al Gestore di presentazione di istanza di modifica dell'atto autorizzativo.

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti ulteriori accertamenti. L'ottemperanza alle condizioni sopra comunicate sarà verificata nel corso del prossimo controllo ordinario.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	Dal 26/09/2023 al 11/10/2023
Data visita in loco	26-27/09/2023
Data chiusura attività controllo	11/10/2023
Campionamenti	NO

Superamento eventuali diffide precedenti	<p><i>Verificato</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Accertamento violazioni e proposta di diffida prot. ISPRA 7638 del 15.02.2022;</i> – <i>Diffida Sorgenia del MITE prot. 13604 del 24.02.2022</i>
Violazioni amministrative	ARPA Puglia procederà con la notifica del Verbale di Accertamento e Contestazione al trasgressore ed all'obbligato in solido, nel rispetto delle tempistiche richiamate dalla Legge n. 689/1981
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	SI con nota ISPRA 67541 del 11/12/2023
Condizioni per il gestore	SI

4 Allegati

- *Nota del Servizio Agenti Fisi del DAP BA di ARPA Puglia (ARPA prot. n. 63491 del 26/09/2023);*